

**/DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO INTERESSATO/**

**Spettabile**  
**FALLIMENTO BIO-ON S.p.a.**  
**Via Dante n. 7/b**  
**San Giorgio di Piano (BO)**

e

**Spettabile**  
**FALLIMENTO BIO-ON PLANTS S.r.l.**  
**Via Santa Margherita al Colle n. 10/3**  
**Bologna**

*Alla c.a. Collegio dei Curatori fallimentari*  
*Prof. Dott. Luca Mandrioli*  
*Dott. Antonio Gaiani*

**OGGETTO: ACCORDO DI RISERVATEZZA**

Con riferimento alla procedura competitiva avviata congiuntamente dal Fallimento Bio-on S.p.a. (di seguito anche solo “**Bio-on**”) e dal Fallimento Bio-on Plants S.r.l. (di seguito anche solo “**Bio-on Plants**”) finalizzata alla cessione in un unico lotto dei complessi aziendali della fallita Bio-on e della fallita Bio-on Plants (la “**Procedura Competitiva**”), ed in considerazione dell’interesse manifestato ad ottenere le relative informazioni al solo scopo di partecipare alla predetta procedura competitiva,

**[per le persone fisiche]**

il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ ( ), Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, domiciliato/a in \_\_\_\_\_ ( ), Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, detentore/detentrica del codice fiscale \_\_\_\_\_, (di seguito anche solo “**Richiedente**”)

**[per le società]**

la scrivente società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ ( ), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_, qui rappresentata dal/dalla signor/signora \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, detentore/detentrica del codice fiscale \_\_\_\_\_, (di seguito anche solo **“Richiedente”**)

si impegna, con la sottoscrizione del presente accordo di riservatezza (**“Accordo di Riservatezza”**), a mantenere confidenziali e riservati i dati e le informazioni relativi a Bio-on e a Bio-on Plants, messi a disposizione dalla Curatela Fallimentare nella **Data Room** (la quale è composta congiuntamente dalla *Data Room* Virtuale e dalla *Data Room* Fisica, secondo le rispettive definizioni contenute nel bando di gara) o già forniti o di cui verrà in possesso direttamente o indirettamente a partire dalla data odierna (le **“Informazioni Riservate”**), nei termini qui di seguito specificati.

Ai fini del presente Accordo di Riservatezza per Informazioni Riservate s'intendono:

- (a) tutte le informazioni, inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo tutti gli atti, contratti, accordi, documenti, progetti, prototipi, manufatti, formule, stime, tecnologie, *know-how*, notizie e dati di qualsiasi natura e contenuto (anche se non specificatamente qualificati come “riservati” e/o “confidenziali”) contenuti nella *Data Room* e relativi a Bio-on e/o a Bio-on Plants, nonché, in via esemplificativa, alle rispettive attività, personale dipendente, amministratori e collaboratori, soci, fornitori, clienti, intermediari, che siano state o che saranno fornite, o comunque messe a disposizione, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, in forma scritta, elettronica, orale, visiva o in qualsiasi altra forma, ovvero acquisite a seguito di verifiche e sopralluoghi presso le sedi produttive e/o di ricerca e sviluppo di Bio-on e/o di Bio-on Plants o in altro modo, anche prima della firma del presente Accordo di Riservatezza;
- (b) tutte le analisi, elaborati, perizie, valutazioni, proiezioni, raccolte, studi, stime e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati dalla Curatela Fallimentare e/o dai suoi *advisor* o collaboratori che contengano, riproducano o derivino dalle informazioni di cui al precedente punto (a);
- (c) tutte le analisi, valutazioni, elaborati, proiezioni, raccolte, studi, stime e altri documenti, di qualsiasi natura che contengano, riproducano, o derivino dalle informazioni di cui ai precedenti punti (a) e (b).

Le Informazioni Riservate non includono invece:

(d) le informazioni che siano di pubblico dominio alla data della sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza ovvero lo divengano (anche mediante comunicati, pubblicazioni o altri documenti destinati alla diffusione tra il pubblico) per ragioni diverse dall'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente;

(e) le informazioni che siano comunicate al Richiedente, senza vincolo di riservatezza, da terzi che abbiano diritto di ottenere o trasmettere ad altre parti dette informazioni;

(f) le informazioni che siano già note al Richiedente, purché non siano state allo stesso comunicate dalla Curatela Fallimentare o da terzi vincolati da impegni di riservatezza nei confronti della Curatela Fallimentare o di Bio-on e/o di Bio-on Plants e noti al Richiedente;

(g) le informazioni che debbano essere prodotte in giudizio o trasmesse a pubbliche autorità in base a provvedimenti giudiziari o amministrativi o a specifiche norme di legge o regolamentari, fermo restando che, qualora il Richiedente fosse tenuto, per legge o in forza di un ordine dell'autorità, a fornire a terzi le Informazioni Riservate, lo stesso s'impegna a darne alla Curatela Fallimentare tempestiva informativa scritta (prima che le Informazioni Riservate vengano trasferite), definendone congiuntamente ai predetti soggetti i tempi, le modalità, e il contenuto di tali comunicazioni e/o l'opportunità ed il contenuto di eventuali opposizioni.

Con la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza, il Richiedente si impegna nei confronti della Curatela Fallimentare, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i propri amministratori, dipendenti, consulenti, intermediari, collaboratori, istituti di credito finanziatori o qualsiasi altro soggetto che agisca per proprio conto a:

*i)* mantenere riservate e a non divulgare e/o comunque a non rendere note a terzi le Informazioni Riservate;

*ii)* utilizzare, nel tutelare la riservatezza delle Informazioni Riservate, lo stesso grado di diligenza utilizzata dal Richiedente in relazione alle proprie informazioni riservate, inclusa l'osservanza della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali qualora tali dati fossero eventualmente contenuti nelle Informazioni Riservate;

*iii)* non utilizzare le Informazioni Riservate per fini che non attengano strettamente alla Procedura Competitiva;

*iv)* non contattare direttamente od indirettamente, senza il preventivo consenso scritto della Curatela Fallimentare, la società di revisione legale dei conti, i rappresentanti, i dirigenti, i funzionari, i dipendenti, gli agenti, i consulenti, i fornitori, i soci o i clienti di Bio-on e/o di Bio-on Plants in merito alla Procedura Competitiva;

v) consegnare o distruggere, a fronte di semplice richiesta scritta della Curatela Fallimentare (a) tutta la documentazione di cui il Richiedente ed, eventualmente, i Soggetti Autorizzati (come di seguito definiti) sono entrati in possesso tramite la *Data Room*, (b) tutte le elaborazioni (su supporto cartaceo o informatico o su qualsiasi altro supporto) dei dati e informazioni ricevute, effettuate dal Richiedente o dai suoi Soggetti Autorizzati e (c) qualsiasi altro documento in cui si faccia riferimento alle Informazioni Riservate.

Le Informazioni Riservate potranno essere divulgate dal Richiedente solo ed esclusivamente a propri rappresentanti, funzionari, dipendenti, consulenti o, ove coinvolti ai fini della partecipazione del Richiedente alla Procedura Competitiva, enti finanziatori che ne necessitano al fine dell'espletamento dei loro rispettivi compiti relativamente alla Procedura Competitiva (i "**Soggetti Autorizzati**"). In tal caso, il Richiedente provvederà affinché detti Soggetti Autorizzati assumano obblighi di riservatezza, relativamente alle Informazioni Riservate, equivalenti a quelli contenuti nella presente e il Richiedente si adopererà affinché detti Soggetti Autorizzati rispettino tali obblighi. Il Richiedente assume altresì, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., ogni responsabilità in relazione all'eventuale divulgazione od uso non autorizzato delle Informazioni Riservate da parte dei predetti Soggetti Autorizzati.

Con la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza, il Richiedente dichiara di essere dotato di un sistema di controllo interno e di altre misure pienamente idonee a consentire la tutela della riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Riservate in conformità a quanto disposto dal presente Accordo di Riservatezza e si obbliga a far adottare ai Soggetti Autorizzati tutte le misure necessarie per tutelare e mantenere tale riservatezza e confidenzialità in ottemperanza a quanto previsto nel presente Accordo di Riservatezza.

Né la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza da parte del Richiedente, né l'accettazione dello stesso da parte della Curatela Fallimentare comporta il sorgere in capo agli stessi, rispettivamente, di alcun diritto o di alcun obbligo in relazione alla Procedura Competitiva e/o alla compravendita del complesso aziendale oggetto della Procedura Competitiva.

Nell'ipotesi di inadempimento da parte del Richiedente (e/o dei Soggetti Autorizzati) degli obblighi previsti nel presente Accordo di Riservatezza, il Richiedente sarà tenuto – ed in tal senso lo stesso dichiara sin d'ora di assumersene l'obbligo – a risarcire prontamente tutti i danni, i costi e le spese (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi e le spese di consulenti legali e

ogni altro costo e spesa correlato a un eventuale contenzioso, anche solo minacciato) sostenuti dalla Curatela Fallimentare a seguito del predetto inadempimento.

Gli obblighi assunti dal Richiedente ai sensi del presente Accordo di Riservatezza non decadranno e non verranno meno anche successivamente alla conclusione della Procedura Competitiva ed alla cessione dei complessi aziendali di proprietà di Bio-on e di Bio-on Plants.

Qualora qualsiasi clausola del presente Accordo di Riservatezza dovesse essere ritenuta nulla, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole della stessa, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

L'eventuale tolleranza anche reiterata di inadempimenti o ritardati adempimenti di obblighi assunti dal Richiedente con la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza non potrà in alcun caso essere interpretata come tacita abrogazione degli impegni assunti.

Il presente Accordo di Riservatezza è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo di Riservatezza saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

(Luogo), (data)

**[per le persone fisiche]**

Il Signor

(\_\_\_\_\_)

**[per le società]**

Per (\_\_\_\_\_)

Il Rappresentante

(\_\_\_\_\_)